

DECISIONE (UE) 2020/2135 DEL CONSIGLIO**del 10 dicembre 2020****relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne l'allegato VI che contiene disposizioni in materia di sicurezza sociale.
- (3) L'articolo 33 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso») ⁽³⁾ stabilisce che le disposizioni della parte seconda, titolo III, dell'accordo di recesso si applicano ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione, nonché accordi corrispondenti con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito.
- (4) L'articolo 32 dell'accordo relativo alle intese intercorse tra l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dall'accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea («accordo di separazione») stabilisce che le disposizioni della parte seconda, titolo III, dell'accordo di separazione si applicano ai cittadini dell'Unione a condizione che l'Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini degli Stati EFTA-SEE, nonché accordi corrispondenti con gli Stati EFTA-SEE applicabili ai cittadini del Regno Unito.
- (5) È pertanto necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, agli apolidi e ai rifugiati, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, come definito all'articolo 126 dell'accordo di recesso, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell'accordo sullo SEE e il Regno Unito.
- (6) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GUL 29 del 31.1.2020, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE ⁽⁴⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH

⁽⁴⁾ Cfr. documento ST 12969/20 in <http://register.consilium.europa.eu>.